

ALLEGATO "B" DELL'ATTO REPERTORIO N. 339/229

STATUTO

Art. 1 Denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata “**Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione**”.

L'Associazione ha sede in Roma, via Giolitti, n. 341. L'indirizzo della sede all'interno dello stesso Comune potrà essere trasferito con delibera dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 2 Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed aconfessionale.

Essa persegue i seguenti scopi e finalità:

- a) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;
- b) diffondere i valori costituzionali della democrazia, della trasparenza, della giustizia, dell'uguaglianza, della solidarietà e la cultura della legalità costituzionale e della cittadinanza attiva e responsabile attraverso l'impegno concreto degli enti locali che vi aderiscono;
- c) mettere in rete gli enti locali e territoriali d'Italia per favorire lo scambio di esperienze ed informazioni socioculturali per contribuire alla crescita del singolo e delle comunità di cittadini;
- d) promuovere iniziative dirette allo studio di procedure che consentano agli enti di agire con la massima trasparenza ed integrità;
- e) offrire servizi agli aderenti che lo richiedano in merito a:
 - organizzazione di seminari, incontri, rassegne, convegni, cineforum, corsi di formazione rivolti ai cittadini, amministratori locali e personale della

	<p>Pubblica Amministrazione o specifici per categorie, corsi di orientamento e/o formazione professionale, che qualora fossero finanziati con risorse</p>	
	<p>pubbliche, comunque attinenti, saranno realizzati senza fine di lucro;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ● disponibilità concreta di libri, pubblicazioni, periodici, banche dati, leggi 	
	<p>statali e regionali, periodici relativi ad argomenti che possano contribuire</p>	
	<p>alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ● promozione di scambi culturali e professionali tra dipendenti o servizi dei 	
	<p>vari enti per uno sviluppo uniforme e coordinato degli assetti territoriali;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ● promozione dello scambio tra culture geograficamente lontane mediante 	
	<p>forme di gemellaggi e sostegni tra enti locali e territoriali omologhi, anche</p>	
	<p>sovranazionali, oppure tra organi e servizi dei territori di competenza degli enti aderenti;</p>	
	<p>f) svolgere ricerche e studi sui temi inerenti la criminalità organizzata, la corruzione, la sicurezza urbana, l'immigrazione, i mercati illeciti (traffico di droga, armi, esseri umani, traffico illecito di rifiuti, racket, usura, infiltrazione negli appalti, ecomafie ecc.) nonché sulle modalità che rendono possibile la realizzazione di interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della legalità costituzionale;</p>	
	<p>g) organizzare l'istituzione di sportelli locali che possano fornire informazioni, servizi e strumenti sui temi di cui si occupa l'Associazione;</p>	
	<p>h) realizzare campagne di comunicazione locali, nazionali, internazionali su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative;</p>	
	<p>i) promuovere la nascita di una rete internazionale di Enti Locali e territoriali impegnati nella prevenzione dei fenomeni di criminalità, corruzione e illegalità e nella promozione dei diritti e della giustizia sociale;</p>	

	j) partecipare a programmi, progetti ed azioni della Unione Europea, sia come promotori che come partner, con enti istituzionali e associazioni, sia a carattere nazionale che europeo od extraeuropeo;	
	k) realizzare un sito internet ed attivare una newsletter, un forum di discussione ed una rete interattiva tra gli associati;	
	l) costituirsi parte civile, ai sensi delle leggi vigenti, in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi e, in particolare dei soci, coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione;	
	m) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi, e in particolare dei Soci, coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione.	
	Per l'attuazione delle finalità istituzionali e statutarie e per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione può prevedere la costituzione del Dipartimento Affari Legali, che verrà strutturato ed organizzato con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione nel quale saranno altresì individuati i compiti che esso dovrà assolvere.	
	L'Associazione, previa valutazione dell'Ufficio di Presidenza e approvazione dell'Assemblea dei soci, aderisce, e può dar vita in maniera autonoma, ad iniziative e realtà associative che perseguono i medesimi obiettivi e finalità e compie ogni altro atto finalizzato al raggiungimento delle proprie finalità statutarie, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in enti e società, anche attraverso la loro costituzione.	
	L'Associazione assume inoltre quale programma fondamentale delle proprie attività la "Carta d'intenti", allegata al presente statuto (all. 1).	
	Art. 3 Durata	
	La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila-	

	cinquanta) e potrà essere prorogata dalla Assemblea, con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta degli associati.	
	Art. 4 Soci	
	L'Associazione è costituita da:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Soci ordinari 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Soci collaboratori 	
	Sono soci ordinari le Regioni, le Città Metropolitane, le Province, i Comuni, le U-	
	nioni di Comuni e le Unioni montane e loro consorzi e associazioni, gli Istituti auto-	
	nomi case popolari, le Camere di Commercio, industria e artigianato e le loro asso-	
	ciazioni, tutti gli enti pubblici non economici regionali e locali, le aziende e gli enti	
	del Servizio sanitario nazionale e le società a partecipazione pubblica dai medesimi	
	controllati.	
	Sono soci collaboratori le sedi regionali e nazionali delle associazioni di enti locali	
	e territoriali, le altre amministrazioni pubbliche e le società dalle medesime parteci-	
	pate che, condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione, vi aderiscono colla-	
	borando alle iniziative promosse e sostenendo finanziariamente l'Associazione.	
	Art. 5 Adesione all'Associazione	
	Gli enti che intendano aderire alla Associazione ne fanno domanda all'Ufficio di	
	Presidenza che si pronuncia entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento.	
	La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ed autenti-	
	cata nelle forme di legge, deve indicare l'atto deliberativo, assunto secondo le nor-	
	me dell'ordinamento interno dell'ente, con il quale quest'ultimo autorizza il lega-	
	le rappresentante ad aderire all'Associazione e con il quale assume i conseguen-	
	ti impegni finanziari. Nella domanda deve essere altresì indicata la persona designa-	
	ta a rappresentare l'ente nell'Assemblea dei Soci e a mantenere i contatti con l'Asso-	

	ciazione.	
	L'Ufficio di Presidenza può richiedere all'ente che intende associarsi ulteriori docu-	
	menti volti ad accertare la reale comunanza di interessi, nonché l'impegno dell'ente	
	al perseguimento delle finalità dell'Associazione.	
	L'accoglimento dell'adesione avviene mediante trasmissione della deliberazione	
	motivata dell'Ufficio di Presidenza mediante l'invio di una PEC entro 90 (novanta)	
	giorni dal ricevimento della domanda.	
	In caso di rigetto della domanda, l'ente potrà ricorrere, entro 30 (trenta) giorni dal	
	ricevimento del diniego, al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà entro 60 (ses-	
	santa) giorni dal ricevimento del ricorso in forma scritta e motivata.	
	Nel caso in cui l'ente associato per qualsiasi motivo, deliberi la sostituzione del pro-	
	prio rappresentante in seno all'Associazione, ne deve dare immediata comunicazio-	
	ne all'Ufficio di Presidenza mediante l'invio di una PEC.	
	Art. 6 Recesso, esclusione e decadenza	
	La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o decadenza.	
	L'adesione si intende annuale e rinnovata tacitamente per la durata dell'Associazione.	
	L'ente associato deve esprimere la volontà di recesso con preavviso, comuni-	
	cato mediante l'invio di una PEC, almeno 180 (centottanta) giorni prima della da-	
	ta di decorrenza all'Ufficio di Presidenza, specificando gli estremi dell'atto delibera-	
	tivo emanato dal medesimo organo che ha approvato l'adesione. Fa fede la data di	
	ricevimento della stessa comunicazione. L'ente recedente rimane obbligato per gli	
	impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli impegni già assunti.	
	L'esclusione del socio può essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea, su pro-	
	posta dell'Ufficio di Presidenza, per gravi e protrate inadempienze agli obblighi as-	

	sociativi e per comportamenti ed attività incompatibili con le finalità dell'Associazione.	
	Nei tempi intercorrenti tra un'Assemblea e la successiva, l'Ufficio di Presidenza, in casi di particolare gravità, può deliberare la sospensione di un Socio; tale sospensione ha decorrenza immediata e si converte in esclusione definitiva, qualora sia ratificata da parte dell'Assemblea.	
	Il Socio sospeso od escluso ha facoltà di ricorrere entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà, sentite le parti, entro 60 (sessanta) giorni in forma scritta e motivata.	
	La decadenza è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, per morosità.	
	Art. 7 Organi	
	Sono organi dell'Associazione:	
	1. l'Assemblea	
	2. il Comitato Direttivo	
	3. l'Ufficio di Presidenza	
	4. il Presidente	
	5. l'Organo di Revisione	
	6. il Collegio dei Probiviri	
	7. il Comitato scientifico	
	Le riunioni degli Organi dell'Associazione possono tenersi anche al di fuori della sede sociale e svolgersi sia in presenza sia a distanza attraverso l'impiego di mezzi tecnologici, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente la riunione e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.	
	Art. 8 Assemblea	

	L'Assemblea è composta da un rappresentante di ogni ente Socio ordinario o Socio collaboratore.	
	Si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.	
	Si riunisce altresì ogni volta che sia necessario per il perseguimento degli scopi sociali. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed esercita le seguenti competenze:	
	1. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con i rendiconti della gestione e del bilancio;	
	2. approva il regolamento interno relativo al funzionamento degli organi dell'Associazione;	
	3. determina, nel rispetto dello statuto, il numero dei componenti il Comitato Direttivo e procede alla loro nomina;	
	4. determina, nel rispetto dello statuto, il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e ne nomina i componenti;	
	5. nomina l'Organo di Revisione e il Collegio dei Probiviri;	
	6. approva le modifiche allo statuto e delibera lo scioglimento dell'Associazione;	
	7. delibera su ogni altra questione posta all'ordine del giorno.	
	Art. 9 Modalità di svolgimento dell'Assemblea	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente dell'Ufficio di Presidenza più anziano di età, mediante avviso da spedirsi almeno 20 (venti) giorni prima del giorno stabilito per la convocazione, da effettuarsi mediante PEC.	
	L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente, il Comitato Direttivo o l'Ufficio di Presidenza lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno	

	1/10 (un decimo) dei Soci.	
	Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può avere più di 5 (cinque) deleghe.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo quanto infra precisato, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo dell'Associazione sono necessari, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.	
	Per l'esercizio del diritto di voto, nonché per il computo del quorum strutturale delle sedute, è necessario essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale.	
	Art. 10 Comitato Direttivo	
	Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 21 (ventuno) membri, nominati dall'Assemblea.	
	Fanno parte del Comitato Direttivo i coordinatori regionali dell'Associazione.	
	Il Comitato Direttivo ha funzioni di programmazione e di coordinamento.	
	Le competenze del Comitato Direttivo sono:	
	1. l'approvazione del programma generale di attività deliberato dall'Ufficio di Presidenza;	
	2. la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro su particolari questioni;	
	3. la costituzione di ulteriori articolazioni organizzative regionali o infraregio-	

	nali dell'Associazione;	
	4. il coordinamento delle iniziative e delle attività degli enti Soci, promosse	
	dall'Associazione.	
	Il Comitato è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,	
	dal componente dell'Ufficio di Presidenza più anziano di età.	
	Il Comitato Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o l'Ufficio di Pre-	
	sidenza lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei	
	componenti il Comitato.	
	Ogni componente il Comitato può farsi rappresentare da altro componente con de-	
	lega scritta. Ogni componente non può avere più di 3 (tre) deleghe.	
	Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte con il voto favorevole	
	della metà più uno dei presenti.	
	Art. 11 Ufficio di Presidenza	
	L'Ufficio è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 11 (undici) membri e-	
	letti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci ordinari.	
	L'Ufficio di Presidenza è l'organo di governo dell'Associazione e ad esso spetta il	
	compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riserva-	
	ti dal presente statuto ad altri organi.	
	Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono validamente assunte con la presen-	
	za della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della metà più uno	
	dei presenti.	
	In particolare l'Ufficio di Presidenza:	
	1. predispone e presenta all'Assemblea, ai fini della loro approvazione, il conto	
	consuntivo ed il bilancio preventivo;	
	2. predispone e presenta al Comitato Direttivo, ai fini della sua approvazione, il	

	programma generale di attività dell'Associazione;	
	3. predisporre e presenta all'Assemblea, ai fini della sua approvazione, il regolamento interno;	
	4. provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alla gestione dei fondi destinati al raggiungimento degli scopi sociali;	
	5. delibera sulle proposte, sull'organizzazione ed esecuzione di tutte le iniziative tendenti al raggiungimento degli scopi sociali;	
	6. delibera sull'affidamento di incarichi professionali, stipulazioni di contratti e assunzione di personale;	
	7. elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione;	
	8. nomina i componenti del Comitato scientifico.	
	Art. 12 Il Presidente	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Comitato scientifico e l'Ufficio di Presidenza di cui coordina l'attività ed attua le decisioni.	
	In caso di urgenza il Presidente può adottare i necessari atti di straordinaria ed ordinaria amministrazione, salvo obbligo di ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza nella prima seduta utile.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri sono esercitati dal membro dell'Ufficio di Presidenza più anziano di età.	
	L'assunzione dei poteri da parte di quest'ultimo costituisce di per sé prova di impedimento del Presidente in carica.	
	Art. 13 Organo di Revisione	
	L'Organo di Revisione è composto da 1 (uno) membro nominato dall'Assemblea.	
	Ha il compito di verificare e controllare la gestione economica dell'Associazione,	

la contabilità, la cassa e il conto consuntivo, accompagnandoli da una relazione da presentare all'Assemblea.

Art. 14 Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio decide su tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci e l'Associazione ed eventualmente tra gli organi della Associazione in merito alla applicazione ed interpretazione dello statuto, del regolamento e su tutte le altre questioni nelle quali il suo giudizio sia richiesto o stabilito da deliberazione degli organi dell'Associazione.

Il Collegio esercita altresì le funzioni previste dall'art. 5, comma 5 (rigetto della domanda di adesione) e dall'art. 6, comma 6 (sospensione o esclusione di Socio).

Art. 15 Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è convocato e presieduto dal Presidente, o da un suo delegato nominato dall'Ufficio di Presidenza, ed è composto da un minimo di:

1. 10 (dieci) membri scelti dall'Ufficio di Presidenza tra persone che, impegnate nei settori dello studio, della ricerca, delle professioni e dell'associazionismo, abbiano offerto significativi contributi alla promozione ed alla maturazione di una coscienza pubblica informata alla cultura della legalità costituzionale, della partecipazione, della democrazia e della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata, alla corruzione e ad altre forme di illegalità;

2. 10 (dieci) membri scelti dall'Ufficio di Presidenza tra persone che, quali amministratori o rappresentanti istituzionali non più in carica, di enti locali e territoriali, si siano distinti nel perseguimento di progetti e pratiche orientate alla promozione ed alla maturazione di una coscienza pubblica informata alla cultura della legalità,

	costituzionale, della partecipazione, della democrazia e della prevenzione e del con-	
	trasto alla criminalità organizzata, alla corruzione e ad altre forme di illegalità;	
	3. dai Presidenti dell'Associazione fin dalla sua costituzione, quali membri di diritto.	
	Il Comitato scientifico è organo di consulenza degli organi dell'Associazione stessa.	
	Su richiesta dell'Ufficio di presidenza:	
	<ul style="list-style-type: none"> • formula proposte e pareri in ordine a problematiche su cui la stessa debba delibe- 	
	rare;	
	<ul style="list-style-type: none"> • formula proposte e pareri in ordine ai programmi di attività dell'Associazione ed 	
	alla organizzazione di singole iniziative, utili al raggiungimento degli scopi socia-	
	li.	
	Su richiesta del Comitato Direttivo formula proposte e pareri in ordine all'eventuale	
	costituzione di commissioni e gruppi di lavoro e al loro funzionamento.	
	Gli organi associativi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze possono ri-	
	mettere al Comitato scientifico:	
	<ul style="list-style-type: none"> • la predisposizione di progetti e percorsi di formazione scolastica e di so- 	
	stegno alle politiche giovanili;	
	<ul style="list-style-type: none"> • la predisposizione di progetti di formazione per amministratori e dipendenti pub- 	
	blici;	
	<ul style="list-style-type: none"> • la predisposizione di progetti di solidarietà tra enti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • la predisposizione di proposte di strumenti normativi atte a favorire prassi 	
	di legalità e trasparenza;	
	<ul style="list-style-type: none"> • la predisposizione di banche dati e di progetti editoriali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • la predisposizione di progetti ed azioni dell'Unione Europea ed enti internazio- 	
	nali, anche ai fini di partecipazione ed acquisizione di risorse finanziarie.	
	Art. 16 Durata in carica degli organi	

	Tutti gli organi elettivi dell'Associazione durano in carica tre anni ed i relativi componenti sono rieleggibili.	
	Gli organi direttivi durano in carica tre anni.	
	Nel caso in cui un componente degli organi direttivi decada dalla propria carica politico-istituzionale, l'ente a cui appartiene dovrà comunicarlo all'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 5 indicando, nello stesso tempo, il suo sostituto. Il componente decaduto verrà sostituito alla successiva Assemblea.	
	I membri della Comitato scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Art. 17 Logo dell'Associazione: modalità di utilizzo	
	L'utilizzo del logo dell'Associazione deve essere sempre autorizzato formalmente dal Presidente, salvo che per le manifestazioni o altre iniziative cui l'Associazione partecipa.	
	Chiunque intenda utilizzare il logo deve richiedere l'autorizzazione scritta al Presidente, specificando i motivi dell'utilizzo, i termini e le modalità (esibizione del logo su materiale pubblicitario, informativo, formativo o altro).	
	Il Presidente, con provvedimento formale autorizza l'uso del logo, indicandone i termini e le modalità.	
	L'uso improprio del logo, ovvero senza autorizzazione, viene perseguito a termine di legge, a tutela dell'immagine dell'Associazione.	
	I Soci temporaneamente sospesi, esclusi o decaduti non possono utilizzare il logo di Avviso Pubblico.	
	Art. 18 Mezzi finanziari	
	L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:	
	<ul style="list-style-type: none"> • dalle quote e contributi dei Soci; • da donazioni, contributi e atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche sia di 	

	diritto pubblico che privato;	
	• da beni acquisiti direttamente dall'Associazione;	
	• da attività di ricerca, studio o consulenza;	
	• da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità statutarie;	
	• da attività di organizzazione di corsi, seminari, convegni e manifestazioni;	
	• da contributi e attività di partecipazione a progetti ed azioni dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato e di enti e istituzioni pubblici, di Fondazioni, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi nell'ambito dei fini statuari.	
	Allo scopo di meglio conseguire le finalità di cui all'art. 2, l'Associazione potrà anche stipulare contratti di sponsorizzazione, collocazione di spazi espositivi e incamerare proventi per la vendita di pubblicazioni.	
	Art. 19 Persone e beni strumentali	
	Per il miglior funzionamento dell'Associazione, essa potrà assumere personale, dare incarichi di consulenza e, in conformità con la carica vigente, utilizzare risorse umane e strumentali eventualmente messe a disposizione dagli enti soci, previa stipula di convenzioni fra i Soci concedenti e l'Associazione.	
	L'Associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e per il perseguimento delle finalità statutarie; a tal fine verranno redatti, e resi disponibili sul sito internet dell'Associazione, un registro in cui iscrivere i volontari ed un regolamento che ne disciplini attività e forme di collaborazione.	
	La ricerca di beni strumentali di cui l'Associazione necessita potrà avvenire anche	

partecipando a bandi emanati dall’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, da altri enti e amministrazioni pubbliche.

Art. 20 Organizzazione territoriale

L'attività dell'Associazione interessa tutto il territorio nazionale ed attraverso programmi di partenariato dell’Unione Europea tutti i paesi europei ed extraeuropei.

A livello nazionale, secondo gli orientamenti del Comitato Direttivo, possono istituirsi sedi decentrate privilegiando quattro aree: nord, centro, sud ed isole, nonché ulteriori articolazioni organizzative regionali, infraregionali e territoriali.

Art. 21 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile.

L'Assemblea, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente statuto, delibera in merito all'eventuale avanzo di gestione, destinandolo ad attività coerenti con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

I bilanci preventivi e consuntivi sono pubblicati sul sito internet dell’Associazione.

Art. 22 Divieto di distribuzione di utili o avanzi

È vietato distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 23 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori,

